



FONDAZIONE VILLA EMMA

RAGAZZI EBREI SALVATI

STATUTO

PREAMBOLO

Sessant'anni fa, tra il 1942 e il 1943, il paese di Nonantola (prov. di Modena) fu luogo di un episodio di solidarietà umana e di salvataggio a favore di 73 ragazze e ragazzi ebrei, profughi dalla Germania e dall'Austria, e dalla Jugoslavia, da parte della comunità locale. In quel periodo giunsero e soggiornarono a Villa Emma due gruppi di ragazzi ebrei di varia nazionalità accolti in una villa ottocentesca chiamata Villa Emma, messa a disposizione dalla DELASEM, l'organizzazione per l'aiuto ai profughi ebrei in Europa.

Con l'occupazione nazista dell'Italia, il rischio di deportazione e morte si fece imminente anche per i giovani ospiti di Villa Emma. Nonantola dimostrò allora di sapere trasformare l'ospitalità in vera amicizia e fratellanza: nel giro di poche ore tutti i ragazzi e i loro accompagnatori furono nascosti e protetti all'interno del Seminario della Chiesa Abbaziale, dalle suore e presso famiglie di contadini, artigiani e commercianti del luogo. Nei giorni e nelle settimane successive, grazie all'opera di Don Arrigo Beccari, del Dottor Giuseppe Moreali e di diversi cittadini venne organizzata la loro fuga in Svizzera. Si salvarono tutti tranne uno e molti di loro, alla fine della guerra, andarono a vivere in Israele dove tuttora risiedono.

La storia dei ragazzi ebrei di Villa Emma è una vicenda esemplare di rilievo europeo in cui si possono leggere i valori universali di solidarietà e speranza, che coinvolge per la sua semplicità ma anche per la sua grandezza; una storia di resistenza civile è fatta da persone che diventano, per le loro scelte, un esempio, diventano "giusti" nella loro dimensione quotidiana. Come dice ancora oggi uno dei protagonisti principali, Don Arrigo Beccari: "...era giusto così, non c'era altro da fare".

La singolarità di questa vicenda sta nel comportamento della comunità tutta, anche quella non coinvolta direttamente, che ha permesso "l'azione dei giusti", non ostacolando, ma condividendo tacitamente le loro scelte. Proprio perché questo episodio racchiude in sé enormi potenzialità di testimonianza, di formazione e di percorsi educativi, la Fondazione che si costituisce ne fa il proprio perno motivazionale principale.

Articolo 1.

COSTITUZIONE E SEDI

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione denominata "FONDAZIONE VILLA EMMA – RAGAZZI EBREI SALVATI", per brevità in seguito denominata "Fondazione", con sede legale in Via Mavora n° 39, presso la sede di cui la Fondazione dispone in base ad atto di donazione del Comune di Nonantola effettuata in atto costitutivo.
2. La Fondazione nasce su iniziativa del Comune di Nonantola e degli altri Fondatori Promotori, ed è disciplinata dal presente Statuto.
3. La Fondazione svolge la sua attività in Italia e all'estero e può istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia in Italia, sia all'estero, al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali intestate alla Fondazione stessa.

Articolo 2.

SCOPO ISTITUZIONALE

La Fondazione ha per scopo prioritario quello di gestire e di potenziare il Centro per la pace e l'intercultura Villa Emma come luogo di memoria, di riflessione, di meditazione, di formazione, di dialogo, di progettazione e di sviluppo delle tematiche rivolte ai minori e in particolare a quelli colpiti dalla disgrazia e dalla sofferenza della guerra, della violenza, della deportazione e dell'esilio.

In particolare, la Fondazione, intende valorizzare l'esempio di tutti quelli che con il loro impegno solidale hanno aiutato e aiutano i bambini ad affrontare i disagi e le violenze della guerra, come lo sono stati i diversi protagonisti della storia di Villa Emma, nel quadro più generale della Resistenza al nazismo e al fascismo in Italia e in Europa.

La Fondazione intende contribuire alla difesa della dignità, dei diritti e della giustizia e alla lotta contro tutte le forme di intolleranza e di razzismo attraverso la conoscenza, le attività interculturali, la promozione e la difesa dei diritti di cittadinanza, l'attivazione di laboratori per la ricerca di nuove modalità di convivenza e confronto basate sui principi di solidarietà e di tolleranza che si fondano sui valori di libertà, solidarietà umana, giustizia sociale e dignità della persona, così come sono sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e nella

Costituzione della Repubblica Italiana.

La Fondazione è apolitica e opera nel rispetto della libertà di culto e di religione.

Sono pertanto scopi della fondazione:

- a) Svolgere attività di formazione e aggiornamento per i docenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con altri centri di aggiornamento, e promuovere attività pedagogiche nel mondo della scuola, utilizzando le diverse forme di comunicazione e divulgazione (lezioni, corsi, convegni, seminari, iniziative editoriali, strumentazioni informatiche, ecc.)
- b) Raccogliere e mettere a disposizione degli studiosi e della scuola ogni genere di documentazione riguardante i temi sopra indicati.
- c) Promuovere ricerche, corsi, convegni, mostre, manifestazioni culturali nelle discipline di sua competenza.
- d) Pubblicare in proprio, o avvalendosi di editori, studi e ricerche sui temi sopra indicati.
- e) Intrattenere con strutture simili, in Italia e all'estero, relazioni di collaborazione e di scambio culturale e scientifico.

La Fondazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente fini di utilità sociale ed è gestita secondo criteri di economicità.

**Articolo 3.
ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE.**

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con Enti Pubblici o Privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione. Per quanto riguarda le funzioni roganti conseguenti all'acquisto di beni immobili, la Fondazione può avvalersi del Segretario Generale del Comune di Nonantola;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - c) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - d) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali;
 - e) svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati agli scopi statuari (gadget, poster, pubblicazioni a stampa, CD-ROM, DVD, ecc.), anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

**Articolo 4.
PATRIMONIO**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo quanto disposto dal presente Statuto; in particolare:

- per quanto riguarda i beni immobili iniziali, all'atto della costituzione la Fondazione dispone a titolo proprietario dei beni immobili siti in via Mavora, foglio n° 55 mappali n.488-489-33-35 – Nonantola, donati dal Comune di Nonantola, per lo svolgimento delle attività e quale sede della Fondazione stessa;

- per quanto riguarda i beni mobili iniziali, all'atto della costituzione la Fondazione dispone a titolo proprietario dei seguenti beni:

1. gli arredi contenuti nel citato immobile, sede della Fondazione, presenti al momento della donazione;
2. la biblioteca di Sebastiana Papa che per sua volontà testamentaria ha donato alla Fondazione,
3. n° cinque copie della mostra fotografica "I ragazzi ebrei di Villa Emma a Nonantola" e il relativo catalogo,
4. il quaderno didattico "Tutti salvi",
5. i libri appartenuti ai ragazzi di Villa Emma e poi ritrovati nell'anno 2003;
 - b) dai diritti derivanti dalla utilizzazione e pubblicazione delle opere e pubblicazioni che la Fondazione produrrà;
 - c) dai fondi raccolti;
 - d) dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori, titoli e quant'altro perverrà alla Fondazione a titolo di successione e donazione;
 - e) dai contributi erogati dallo Stato, dalla Comunità Europea, da altri Enti pubblici o privati e da persone fisiche, in quanto destinati a incrementare il patrimonio, salva l'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - f) dalle quote versate da Enti pubblici o privati o persone fisiche che prestino adesione o sostegno alla Fondazione, previa accettazione del Consiglio di Amministrazione;
 - g) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
 - h) dai redditi, dalle entrate e dalle elargizioni di qualsiasi genere che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare a incremento del patrimonio.

2. I contributi e i proventi di eventuali sponsorizzazioni ed erogazioni liberali, anche se erogati dai Fondatori Promotori, Fondatori e Partecipanti, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione. Non costituiscono altresì incremento del patrimonio le somme dai medesimi versate a titolo di concorso alle spese di gestione.

3. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, delle sedi che ad essa vengano eventualmente affidate, nonché delle manifestazioni organizzate; può tuttavia consentire o concedere l'uso dei predetti valori immateriali per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

Articolo 5.

FONDO DI GESTIONE.

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
 - a) dai redditi del proprio patrimonio;
 - b) dai compensi e dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dalla Fondazione, salve le limitazioni di cui al precedente articolo;
 - c) dalle sovvenzioni specificamente vincolate alla erogazione di borse di studio e premi, alla realizzazione di specifici programmi di ricerca, pubblicazioni, iniziative o alla promozione di seminari e convegni attinenti agli scopi statutari;
 - d) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori Promotori, dai Fondatori e dei Partecipanti, a norma del presente Statuto;
 - e) dai proventi delle attività economiche strumentali alla realizzazione dei fini istituzionali, eventualmente svolte;
 - f) da eventuali contributi in conto gestione attribuiti dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici;
 - g) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI.

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Direttore Generale predispose il programma di attività pluriennale, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, con corredo ciascuno di apposita relazione sulla base degli indirizzi generali di attività approvati dal Consiglio di amministrazione. Ciascuna relazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, deve essere redatta secondo i criteri e gli indirizzi approvati dal Consiglio medesimo.
3. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.
4. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere trasmessi ai Fondatori Promotori, ai Fondatori ed agli organi previsti per legge entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.
6. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi di gestione annuale dovranno essere utilizzati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale.

7. è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 7.

MEMBRI DELLA FONDAZIONE.

I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori promotori e Fondatori;
- b) Partecipanti

Articolo 8.

FONDATORI PROMOTORI E FONDATORI.

1. Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, come segue:
 - Comune di Nonantola
 - Comune di Modena:
 - Provincia di Modena
 - Istituto Storico di Modena;
 - Parrocchia di Nonantola
 - Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia
 - Cooperativa Com Nuovi Tempi s.r.l.
2. Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione.
2. La qualifica di Fondatore permane al verificarsi dei versamenti annuali delle partecipazioni previste dal Consiglio di Amministrazione, stabilite a carico dei medesimi Fondatori.

Articolo 9.

PARTECIPANTI.

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, dichiarino di volere ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali (beni mobili, servizi, diritti d'uso, ecc.) in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
2. La richiesta di partecipazione e l'attribuzione della qualifica di Partecipante, viene approvata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza semplice dei membri in carica.
3. La qualifica di Partecipante ha durata corrispondente per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione eseguita.
4. I Partecipanti possono, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e senza recare pregiudizio alle attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, nonché fruire delle iniziative e dei benefici per essi espressamente previsti dal Consiglio.
5. La qualifica di Partecipante, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto - in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato

sviluppo della Fondazione, che si prefigge di creare una base partecipativa più ampia possibile - a quanto previsto dal successivo articolo 10.

Articolo 10.**ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI.**

1. L'Assemblea dei Partecipanti, costituita dai Partecipanti di cui al precedente art. 9, si riunisce una volta l'anno, e tutte le volte che ne facciano richiesta un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione o un quinto dei componenti dell'Assemblea medesima, per essere informata e discutere sull'andamento programmatico ed economico della Fondazione; l'Assemblea può avanzare proposte ed iniziative particolari oltre che indirizzi gestionali al Consiglio di Amministrazione, il quale deciderà in piena autonomia.
2. La riunione annuale avviene nella sede della Fondazione o in altra sede opportuna, su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante affissione nella sede della Fondazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, nonché mediante invio in tempo utile di comunicazione scritta.
3. Negli altri casi, la convocazione, sempre a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, avviene mediante pubblicazione dell'avviso, con relativo ordine del giorno, su mezzi di idonea comunicazione, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato.
5. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in prima convocazione; a maggioranza semplice dei presenti, in seconda convocazione.
6. Il diritto di voto per i Comitati, Associazioni o Enti, e in genere per i membri diversi dalle persone fisiche, è subordinato alla comunicazione del nominativo del rappresentante, che deve avvenire a mani del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del suo delegato per l'assemblea, prima dell'apertura dell'assemblea stessa.
7. E' esclusa la delega del voto.
8. All'Assemblea spetta il compito di eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione, qualora siano rispettate le condizioni previste all'articolo 13, comma 1, lett. c), del presente Statuto.
9. I componenti dell'Assemblea sono esclusi qualora, alla data della propria riunione annuale, non risultino in regola con il versamento del contributo annuale stabilito, nell'ammontare e nelle scadenze fissati dal Consiglio di Amministrazione.
10. L'esclusione è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva a quella annuale dell'Assemblea.

Articolo 11.**ESCLUSIONE E RECESSO DEI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI.**

1. Il Consiglio di Amministrazione approva con la maggioranza assoluta l'esclusione dei Fondatori ed a maggioranza quella dei Partecipanti per

grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni, conferimenti e prestazioni non patrimoniali previsti in conseguenza della propria qualifica;
 - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altri componenti della Fondazione;
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) apertura di procedure di liquidazione;
 - c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
 3. Ai Fondatori promotori, Fondatori e Partecipanti è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali previste dall'articolo 24 del codice civile; tali soggetti, in particolare, devono comunicare per iscritto la dichiarazione di recesso al Presidente della Fondazione, che ha effetto allo scadere dell'ultimo anno riferito al periodo di partecipazione previsto, purché la dichiarazione sia inoltrata almeno un anno prima dalla scadenza di tale periodo.
 4. I soggetti che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12.**ORGANI**

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Direttore
- d) L'Assemblea dei Partecipanti
- e) Il Comitato scientifico

Articolo 13.**COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile tra sette e undici membri, con la seguente composizione:
 - a) fino a sette membri nominati dai Fondatori Promotori come segue:
 - Due rappresentanti del Comune di Nonantola
 - Un rappresentante del Comune di Modena:
 - Un rappresentante dell'Istituto Storico di Modena / Provincia di Modena;
 - Un rappresentante della Parrocchia di Nonantola
 - Un rappresentante della Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia
 - Un rappresentante della Coop.va Com Nuovi Tempi s.r.l.

Nell'individuazione dei propri rappresentanti, in particolare, i soci fondatori ricercano soggetti portatori di competenze, conoscenze ed esperienze inerenti le finalità e l'attività della Fondazione e che possano valorizzare il pluralismo delle sensibilità espresse dalle istituzioni e dalla società civile sul tema della pace e dell'intercultura.

- b) fino a tre nominati dagli altri Fondatori;
- c) un membro nominato dall'Assemblea dei Partecipanti, qualora l'Assemblea assicuri alla Fondazione un apporto complessivo composto dalle singole contribuzioni dei propri componenti, nella misura minima stabilita periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri da parte dei Fondatori Promotori;
- 3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili
- 4. Qualora un Consigliere, venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il soggetto che lo ha nominato procede all'indicazione del suo successore che dura in carica fino alla scadenza del mandato stesso. Il Consigliere dimissionario resta comunque in carica fino alla cooptazione del suo successore.
- 5. Il Consigliere decade dal proprio ufficio per il mancato intervento senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
- 6. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta con consenso dei 2/3 dei suoi componenti, può sospendere dall'incarico un Consigliere in presenza di situazioni che rendano incompatibile con il perseguimento degli scopi della Fondazione la permanenza in carica dello stesso.
- 7. In caso di scioglimento o cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei fondatori il relativo rappresentante nel Consiglio di Amministrazione decade automaticamente con riduzione del numero dei componenti il Consiglio stesso.

**Articolo 14.
ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ed in particolare:

- a) nominare il Presidente, ed eventualmente il Vice Presidente e il Presidente onorario, da scegliersi tra persone di indiscusso valore morale e di alto prestigio;
- b) nominare i componenti l'Albo d'Oro;
- c) approvare gli indirizzi per l'elaborazione del programma di attività annuale e pluriennale;
- d) approvare il programma annuale e pluriennale delle attività;
- e) approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- f) approvare i regolamenti interni;
- g) nominare il Comitato Scientifico, il quale dovrà essere composto da personalità che godano di particolare prestigio e considerazione quali esperti nei settori di attività della Fondazione, impegnate nella ricerca sulla pace, nella difesa e promozione dei diritti umani in particolare dei minori, a supporto della programmazione formativa e culturale;
- h) Disciplinare, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Scientifico ed in particolare la sua articolazione in Sezioni e le loro specifiche competenze.
- h) deliberare, sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti, eredità, legati mobiliari

ed immobiliari dall'Italia, salve restando le formalità stabilite dalla Legge;

- i) deliberare in ordine all'aggiornamento delle quote di partecipazione annuali a carico dei Fondatori Promotori, Fondatori e Partecipanti;
- j) deliberare le modifiche del presente Statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) a maggioranza di almeno i 2/3 dei suoi componenti e del Presidente;
- k) deliberare la nomina e la revoca del Direttore, fissandone durata, tipo di incarico, compenso, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni;
- l) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- m) adempiere a quant'altro attribuitogli dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi anche di soggetti esterni, dallo stesso nominati, per la promozione della Fondazione e la raccolta di risorse finanziarie.

**Articolo 15.
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.**

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce, di norma, presso la sede della Fondazione;
- 2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno, anche per definire e verificare il programma di attività, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti;
- 3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono verbalizzate e sottoscritte da tutti i componenti;
- 4. La riunione è valida con la presenza della maggioranza semplice dei componenti in carica;
- 5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. La maggioranza è elevata a due terzi dei consiglieri in carica per i procedimenti inerenti persone facenti parti degli organi della Fondazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, o in sua assenza del Vicepresidente.
- 6. Per la partecipazione alle Assemblee è ammessa formale delega di voto ad un altro componente il Consiglio di Amministrazione. Le deleghe non sono cumulabili.
- 7. Il Direttore fungerà da segretario delle sedute e, in sua assenza il Presidente assegna tale compito tra i consiglieri presenti o da persona all'uopo delegata.

**Articolo 16.
IL PRESIDENTE**

- 1. Il Presidente viene nominato la prima volta nell'Atto Costitutivo della Fondazione e successivamente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione;
- 2. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:
 - a) ha la rappresentanza legale della Fondazione,
 - b) garantisce il perseguimento delle finalità istituzionali,
 - c) rappresenta la Fondazione in giudizio,
 - d) ha facoltà di rilasciare procure speciali per particolari atti o categorie di atti.

- e) su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può conferire incarichi ad altri consiglieri o a terzi e svolge funzioni di promozione e di rappresentanza della Fondazione e della sua attività.
 - f) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
 - g) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Partecipanti e partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Scientifico;
 - h) sottopone al Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Direttore, le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
 - i) assume, nei casi di urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione; in tali casi le determinazioni assunte dovranno essere ratificate dal Consiglio;
 - j) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
 - k) promuove e sollecita incontri periodici, e comunque almeno due volte all'anno, con gli organi esecutivi della Fondazione.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; qualora si verifichi l'assenza di entrambi presiede il componente il Consiglio di Amministrazione con maggior anzianità di carica ovvero, a parità, di età;
4. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, può farsi assistere da uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17. COMPENSI.

Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente, di Vice-Presidente, di Segretario alla Presidenza, di membro del Comitato Scientifico e di Responsabile delle sezioni in cui quest'ultimo può articolarsi, sono gratuite, salvi i rimborsi spese ed i compensi per specifici incarichi.

Articolo 18. IL DIRETTORE

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche tra persone estranee al Consiglio, un Direttore Generale con il compito di:
 - a) predisporre il programma annuale di attività della Fondazione, da sottoporre, previo parere del Comitato Scientifico, al Consiglio di Amministrazione e di curarne, in stretto rapporto con il Presidente, l'esecuzione;
 - b) convocare e presiedere le riunioni del Comitato Scientifico ed eventualmente delle sue Sezioni;
 - c) svolgere tutte le funzioni che gli siano formalmente delegate dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente;
 - d) partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto ma con facoltà di intervento.
2. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. La nomina del Direttore Generale viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente; con la

stessa maggioranza, il Consiglio di Amministrazione può, su proposta del Presidente, revocare il Direttore ove ricorrano gravi motivi.

Articolo 19. COMITATO SCIENTIFICO

1. I membri del Comitato Scientifico sono nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente. Durano in carica tre anni e possono essere nuovamente nominati.
2. Il Comitato Scientifico può articolarsi in sezioni.
3. Il direttore convoca e presiede le riunioni del Comitato Scientifico;
4. Il Comitato scientifico, discute i programmi scientifici e le iniziative culturali, da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, e collabora alla realizzazione di quelli approvati.

Articolo 20. ALBO D'ORO.

1. Sono Membri di diritto dell'Albo d'Oro 'I ragazzi di Villa Emma', Don Arrigo Beccari, i figli di Giuseppe Moreali.
2. Possono divenire Membri dell'Albo d'Oro le persone od enti ai quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce tale qualità in considerazione del versamento di particolari contribuzioni ovvero anche, senza versamento delle quote di cui sopra, in considerazione del fatto che, per qualità, titoli o attività, essi possano dare alla Fondazione contributo di opera o prestigio.
3. Tali Membri possono venire nominati Fondatori, purchè contribuiscano al Fondo di Dotazione od anche al Fondo di gestione secondo le condizioni previste dal presente Statuto.

Articolo 21. CONTROLLO AMMINISTRATIVO. (in alternativa al collegio dei revisori)

Il controllo amministrativo della Fondazione è demandato alla Regione Emilia Romagna, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 C.C. e dall'art 5 D.P.R. 361/2000; in particolare, il Consiglio di Amministrazione invia annualmente alla Presidenza della Giunta Regionale competente, copia dei bilanci preventivi e consuntivi, immediatamente dopo l'approvazione, nonché l'aggiornamento dello Stato Patrimoniale, corredati di una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella che si intende svolgere, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia.

Articolo 22. REGOLAMENTI

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà approvare appositi regolamenti e/o protocolli interni al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività della Fondazione, regolare più precisamente le diverse iniziative oltre alle modalità di esecuzione del presente statuto.
2. Con apposito regolamento, potranno, in particolare, essere delineate le modalità di erogazione di eventuali

borse di studio, premi, contributi nonché i criteri di individuazione e selezione dei beneficiari delle iniziative promosse dalla Fondazione assicurando, comunque, la più ampia pubblicità e trasparenza.

Articolo 23.

DURATA, ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE

1. La Fondazione ha durata illimitata.
2. In caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi ragione, di raggiungere lo scopo istituzionale, l'estinzione della Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei componenti in carica. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.
3. In casi di estinzione, da qualsiasi causa determinata, si procederà alla liquidazione del patrimonio della Fondazione secondo gli articoli 11 e 21 delle Disposizioni attuative del Codice Civile. In tal caso, il Consiglio nomina, con la maggioranza di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri in Carica, 3 (tre) liquidatori scelti anche tra i Consiglieri, a norma dell'articolo 11, terzo comma, delle Disposizioni attuative del Codice Civile.
4. Tutti i Beni, mobili ed immobili, della Fondazione che residuino una volta esaurita la procedura di liquidazione di cui all'articolo 15 delle Disposizioni attuative del Codice Civile, saranno restituiti, a cura dei liquidatori nominati come sopra dal Consiglio d'Amministrazione, ai soci fondatori nei limiti e proporzione ai contributi o liberalità da ciascuno donate. L'eventuale residuo attivo, dopo la restituzione ai soci fondatori, sarà devoluto a favore di Fondazioni aventi lo stesso fine sociale della Fondazione Villa Emma.

Articolo 24.

CLAUSOLA ARBITRALE.

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Modena, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
2. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.
3. La sede dell'arbitrato sarà Modena.

Articolo 25.

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia.

Articolo 26.

NORME TRANSITORIE

All'atto dell'insediamento degli organi della Fondazione, il

Comitato Promotore per la Fondazione in oggetto cessa di esercitare le sue funzioni e si scioglie, trasferendo i fondi, i beni e le utilità raccolti e vincolati per la costituzione della Fondazione nel patrimonio della Fondazione stessa.